

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1996

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative
concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative
ad impegni internazionali

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il 31 dicembre 1996 vengono a scadenza alcune disposizioni collegate, direttamente o indirettamente, con impegni assunti in sede internazionale e che, quindi, si rende necessario prorogare, così come si impone l'esigenza di consentire l'utilizzazione nell'anno 1997 di una serie di stanziamenti iscritti sul bilancio 1996 del Ministero degli affari esteri che non hanno potuto essere impegnati nello stesso anno per insuperabili difficoltà di ordine politico o amministrativo.

Si illustrano qui di seguito le motivazioni specifiche che sottendono le norme contenute in ciascun articolo.

2. L'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, ha disposto l'istituzione di un Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, prevedendo lo stanziamento in bilancio dei fondi necessari alla copertura delle «spese di funzionamento», nonché degli oneri per l'esecuzione di studi e ricerche, relativi al 1992. La legge 13 luglio 1995, n. 295, prima, e successivamente il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 390, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, hanno prorogato le funzioni del Comitato rispettivamente per il triennio 1993-1995 e per il 1996.

Si rende pertanto necessaria la proroga per il triennio 1997-1999 delle funzioni del Comitato, a cui si provvede con l'articolo 1. E ciò per due ordini di motivi. Da un lato, infatti, il Comitato è istituzionalmente chiamato ad assicurare la partecipazione italiana alle commissioni miste italo-slovene, italo-croate ed italo-croate-slovene, che sono attualmente in funzione e che continueranno a riunirsi nel prossimo anno. Tali com-

missioni si occupano delle seguenti materie: traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra aree limitrofe di frontiera; protezione ambientale del mare Adriatico; cooperazione economica e scambi commerciali di frontiera; idroeconomia e protezione ambientale dei corsi d'acqua nelle zone di frontiera; difesa comune contro la grandine e agro-meteorologia; manutenzione dei confini di Stato; manutenzione delle aree di frontiera. Sotto questo aspetto, infatti, tali materie investono la competenza di numerose Amministrazioni dello Stato, di varie direzioni generali del Ministero ed i rapporti con la regione Friuli-Venezia Giulia, per cui un'azione di coordinamento e di impulso appare insostituibile.

Inoltre è compito specifico del Comitato provvedere alla promozione delle attività di studio e di ricerca, scientifiche e culturali nelle materie trattate dalle commissioni miste, tra cui riveste una primaria importanza il piano degli studi finalizzati alla sistemazione del bacino del fiume Isonzo.

Per quanto concerne le attività che il Comitato dovrà seguire nel 1997 si segnalano in particolare le seguenti:

esecuzione di studi congiunti italo-sloveni per il piano di bacino dell'Isonzo, in base alle raccomandazioni della Commissione mista italo-slovena per l'idroeconomia;

proseguimento del programma di studi necessari per continuare l'attività di cooperazione diretta alla protezione ambientale del mare Adriatico e delle zone costiere;

questioni attinenti alla cooperazione economica ed agli scambi di frontiera che interessano la Slovenia e la Croazia, limitatamente alla ex «zona B»;

scambio di dati relativi allo stato di inquinamento delle acque dei fiumi di confine;

programma di risanamento delle acque di frontiera;

installazione di radar metereologici e prospettive di difesa comune antigrandine nell'ambito dell'apposita Commissione mista italo-slovena;

avviamento di un programma comune di sviluppo dell'agrometeorologia con la Slovenia;

rettifiche di confine dovute a fatti naturali, nell'ambito dell'apposita Commissione mista italo-slovena;

questioni attinenti alla manutenzione delle strade di confine.

3. L'articolo 2 assicura la continuazione delle attività di monitoraggio nei territori della ex-Jugoslavia.

La costituzione della missione di monitoraggio (ECMM) è stata decisa dalla Comunità europea nel 1991 al fine di contribuire ad una soluzione politica della crisi jugoslava.

Il mandato della missione si fonda sul *Memorandum of understanding* (MOU), firmato il 13 luglio 1991 dalle parti jugoslave in seguito al raggiungimento di un accordo a Brioni, grazie alla mediazione della Comunità europea.

Le funzioni principali svolte dalla missione in questi ultimi quattro anni possono riassumersi come segue:

a) mediare tra le parti in conflitto, con il precipuo compito di facilitare il raggiungimento di un accordo tra le stesse, in particolare sull'adozione delle misure fiduciarie;

b) monitorare la situazione politica ed economica del Paese;

c) verificare il rispetto dei diritti umani;

d) monitorare la situazione militare.

Per l'espletamento di tali incarichi, squadre di osservatori (di solito formate da due o tre *monitor* ed un autista) si recano in loco per valutare la situazione sul terreno, rilevare eventuali violazioni dei «cessare il fuoco» e facilitare il dialogo tra le parti.

Il nucleo centrale della ECMM è il quartiere generale situato a Zagabria. La missio-

ne annovera inoltre i seguenti centri regionali: Belgrado, Spalato (base logistica), Zenica, Knin, Sofia, Tirana e Sezeged (Ungheria).

Dopo le intese sulla Bosnia a Dayton il 21 novembre 1995, e a seguito delle iniziative militari croate del maggio ed agosto dello stesso anno che hanno portato Zagabria a riacquisire il controllo sulle Krajine (ad eccezione della Slavonia orientale), i compiti della ECMM hanno subito degli aggiornamenti, con l'assunzione di funzioni ulteriori.

Inoltre l'ECMM ha svolto un'importante azione di supporto delle funzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nella organizzazione e nel monitoraggio delle elezioni bosniache nel settembre 1996.

In particolare, dal 1997 l'attenzione verrà rivolta prioritariamente alla Bosnia-Erzegovina, concretizzandosi in un rafforzamento del nucleo istituito a Sarajevo. Altra area di preminente interesse ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli accordi di pace è la Slavonia orientale, ove sarà necessario potenziare le strutture esistenti.

4. Con l'articolo 3 viene prorogata fino al 31 dicembre 1997 la durata in carica della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, che ha svolto negli anni 1995 e 1996 un'attività preziosa di supporto e di consulenza giuridica per consentire alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di risolvere, con il minore danno possibile per le finanze statali, le numerose controversie in corso. La continuazione dei lavori di detta commissione è ritenuta indispensabile dal Ministero degli affari esteri, essendo ancora numerose e complesse le pratiche di contenzioso pendenti.

5. L'articolo 4 riguarda lo slittamento al 1997 di somme non impegnate nell'anno 1996 in applicazione della legge 26 febbraio

1992, n. 212 (collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale), della legge 30 settembre 1993, n. 388 (ratifica dell'Accordo di Schengen), della legge 4 ottobre 1994, n. 579 (ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per lo smantellamento delle armi nucleari), in quanto, per una serie di difficoltà dovute a fattori di natura internazionale o amministrativa, l'ap-

plicazione delle leggi innanzi richiamate ha subito gravi ritardi.

È inoltre prevista la conservazione dei fondi del capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri da erogare ai soggetti attuatori dei lavori relativi al piano di bacino del fiume Isonzo in territorio italiano e sloveno, in attuazione di un impegno internazionale che venne assunto con la ex-Jugoslavia.

RELAZIONE TECNICA

Art. 1.

Lire 50.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

Traduzioni di documenti per lire 25.000 a pagina per una media di 450 pagine valutate in base alla mole di documenti tradotti negli anni precedenti	L.	11.250.000
Spese di missioni per Delegazioni italiane	»	34.500.000
in Commissioni miste:		
5 missioni all'estero (Slovenia o Croazia) di due giorni ciascuna per 3 funzionari: lire 19.500.000 (costo medio per una missione lire 1.300.000 di cui 600.000 per diaria e albergo, 700.000 per spese viaggio);		
5 missioni in Italia di due giorni ciascuna per 3 funzionari: lire 15.000.000 (costo medio per una missione lire 1.000.000 di cui 450.000 per diaria e albergo, 550.000 per spese viaggio)		
Spese per interpretariato (traduzione simultanea per 15 giornate a lire 250.000 al giorno, in occasione di 10 riunioni delle Commissioni miste)	»	3.750.000
Variazioni in aumento	»	500.000
		500.000
<i>Totale ...</i>	L.	50.000.000
		50.000.000

Art. 2.

1. La partecipazione italiana alla missione di monitoraggio nella ex Jugoslavia (ECMM), decisa dalle Comunità europee a seguito della stipula del «Memorandum d'intesa» del 13 luglio 1991 con la Jugoslavia, ha lo scopo di contribuire ad una soluzione politica della crisi jugoslava.

2. Gli oneri connessi all'iniziativa sono suddivisi tra gli Stati comunitari, in relazione ad una percentuale rapportata al prodotto nazionale lordo di ciascun Paese. All'Italia è assegnata una percentuale del 14 per cento della spesa complessiva.

3. Sulla base dei dati finora forniti dalla U.E. ed in relazione alle esigenze operative, viene prevista per ciascuno degli anni 1997 e 1998, una spesa di 32,6 milioni di marchi tedeschi e, quindi, per la partecipazione italiana, si richiede un onere valutato in lire 3.300 milioni annui, tenuto conto del rapporto di cambio di lire mille circa per un marco tedesco.

Art. 3.

Detto articolo comporta le ragioni di spesa di seguito indicate e quantificate sulla base di una stima di massima dei costi prevedibili.

1. *Compensi ai componenti*

È previsto per ciascuno degli undici componenti un compenso annuo lordo di lire 30 milioni, elevato di lire 3 milioni per il presidente. Il conseguente onere è pari a complessive lire 333 milioni.

2. *Indennità di missione*

Nell'ipotesi di 5 missioni composte da tre persone ciascuna per una durata di sette giorni, sulla base del seguente criterio di calcolo:

pernottamenti (lire 250.000 al giorno)	L.	26.250.000
diaria giornaliera (dollari USA 180, al cambio di lire 1.600, per lire 288.000, cui si aggiungono lire 87.000 pari al 30 per cento quale maggiorazione ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941). L'importo derivante, pari a lire 375.000, viene ridotto di lire 125.000, corrispondenti ad un terzo della diaria; risulta quindi l'importo finale di lire 250.000	»	26.250.000
biglietto aereo (lire 3.650.000, calcolato sulla base di un viaggio andata e ritorno Roma-Libreville)	»	54.750.000
<i>Totale</i> . . .	L.	107.250.000

3. *Incarichi a liberi professionisti*

È previsto che la commissione di cui all'articolo 3 possa avvalersi dell'opera di liberi professionisti per la definizione di ipotesi transattive con le controparti, ove lo ritenga opportuno. Il valore complessivo dei casi rilevanti si può stimare in circa 20 miliardi ai quali sarà applicato un compenso dello 0,5 per cento

»		100.000.000
TOTALE GENERALE . . .	L.	540.250.000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembre 1999.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni annui per il triennio 1997-99. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. È prorogata fino al 31 dicembre 1998 la partecipazione italiana alle missioni di monitoraggio nei territori della ex Jugoslavia (Missione di monitoraggio delle Comunità europee - ECMM). A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni annui per il biennio 1997-98, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino al 31 dicembre 1997.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 540 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenze e in conto residui, in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1996, possono esserlo nell'esercizio 1997.

2. Le somme iscritte in conto residui al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1996, non impegnate nell'esercizio 1996, possono esserlo nell'esercizio 1997.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.